



## Ai gentili clienti - Loro Sedi

### Buoni pasto: per l'esenzione fiscale non rileva il limite di otto

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, ai sensi della seconda parte dell'art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, **sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa erogate sotto forma di "buoni pasto", fino all'importo complessivo di: i) 5,29 euro giornalieri; ii) 7,00 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.** L'importo dei buoni pasto che eccede i suddetti limiti non può essere considerato assorbibile dalla "franchigia" di esenzione prevista dall'art. 51 co. 3 del TUIR (258,23 euro) e concorre, pertanto, a formare il reddito di lavoro dipendente. Il DM 7.6.2017 n. 122 definisce le **caratteristiche dei buoni pasto e individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa** reso a mezzo dei buoni pasto. Il medesimo decreto stabilisce, tra l'altro, che il buono pasto **non è cumulabile** oltre il limite di otto buoni. Sul punto, l'**Agenzia delle Entrate**, nel principio di diritto 12.2.2019 n. 6, ha affermato che il **divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto previsto dall'art. 4 co. 1 lett. d) del DM 7.6.2017 n. 122 non incide**, ai fini fiscali, **sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente** previsti dall'art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, **pari a 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici. Tali limiti di esenzione devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e prescindono, quindi, dal numero di buoni utilizzati**, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto. Conseguentemente, **ai fini fiscali potrebbero essere utilizzati, ad esempio, anche nove buoni pasto, purché venga rispettato il limite di esenzione di 5,29 euro giornalieri o di 7,00 euro per quelli elettronici**, da verificarsi sulla base del valore nominale di ciascun buono erogato.

## Premessa

Con il **principio di diritto 12.2.2019 n. 6**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti chiarimenti in merito alla determinazione dei **limiti di esenzione fiscale dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto**.

## Trattamento fiscale dei buoni pasto in capo al dipendente

Ai sensi della seconda parte dell'art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, **sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa erogate sotto forma di "buoni pasto"**, fino all'importo complessivo di:

→ **5,29 euro giornalieri**;

→ **7,00 euro** nel caso in cui le stesse **siano rese in forma elettronica**.

## Osserva

**L'importo dei buoni pasto che eccede i suddetti limiti** non può essere considerato assorbibile dalla "franchigia" di esenzione prevista dall'art. 51 co. 3 del TUIR (**258,23 euro**) e **concorre**, pertanto, **a formare il reddito di lavoro dipendente** (ris. Agenzia delle Entrate n. 26/2010, § 1, e circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).

## Caratteristiche dei buoni pasto

Il DM 7.6.2017 n. 122 definisce le **caratteristiche dei buoni pasto** e **individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa** reso a mezzo dei buoni pasto<sup>1</sup>.

## Osserva

Sulla base della risoluzione Agenzia delle Entrate 30.10.2006 n. 118, ancorché emanata con riferimento alla precedente disciplina dei buoni pasto, **la nozione di buoni pasto assume rilevanza anche ai fini fiscali**, posto che l'art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR fa riferimento alle prestazioni per il servizio sostitutivo di mensa, ora disciplinate dal DM 7.6.2017 n. 122.

Tanto premesso, l'art. 2 co. 1 lett. c) del DM 7.6.2017 n. 122 **definisce "buono pasto"** (o "ticket restaurant") **il documento di legittimazione**, anche in forma elettronica, **che attribuisce**:

<sup>1</sup> **Il citato DM, in vigore dal 9.9.2017**, è stato emanato in attuazione dell'art. 144 del DLgs. 50/2016, decreto che **ha abrogato il precedente DPR 207/2010 che disciplinava anche i buoni pasto** (artt. 3 e 285 co. 4 e 5 del DPR 207/2010).

- **al titolare**, ai sensi dell'art. 2002 c.c., **il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa** (vale a dire, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo) **per un importo pari al valore facciale del buono**;
- **all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione** nei confronti delle società di emissione.

**I buoni pasto consentono** (art. 4 del DM 7.6.2017 n. 122):

- ✓ **al titolare**, di ricevere un **servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto** (vale a dire, il valore della prestazione indicato sul buono pasto, inclusivo dell'IVA);
- ✓ **all'esercizio convenzionato**, di **provare documentalmente l'avvenuta prestazione** nei confronti delle società di emissione.
- ✓ I buoni pasto **sono utilizzati esclusivamente**:
- ✓ **dai prestatori di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale**, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto;
- ✓ dai soggetti che hanno instaurato con il cliente **un rapporto di collaborazione anche non subordinato**.

## Osserva

Viene inoltre stabilito che il buono pasto:

- **non è cedibile**;
- **non è cumulabile** oltre il limite di otto buoni;
- **non è commercializzabile** o convertibile in denaro;
- **è utilizzabile solo dal titolare**;
- **è utilizzabile esclusivamente per l'intero valore facciale**.

Con particolare riferimento al documento di prassi in commento, **rileva la circostanza che sia espressamente consentita la cumulabilità dei buoni pasto, ancorché nel limite di otto** (art. 4 co. 1 lett. d) del DM 7.6.2017 n. 122).

### Irrelevanza ai fini fiscali del limite di cumulo

L'Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto in commento, ha affermato che **il summenzionato divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto non incide**, ai fini IRPEF, **sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente** - rispettivamente di 5,29 euro e 7,00 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici - previsti dal citato art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR.

La **non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente** (ed assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto **opera**, infatti, nei limiti stabiliti dal citato art. 51, a **prescindere dal numero di buoni utilizzati**.

L'Agenzia sottolinea quindi che **il datore di lavoro sarà tenuto alla verifica dei suddetti limiti di esenzione** rispetto al valore nominale dei buoni erogati. In altri termini, i **limiti di esenzione fiscale devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati** e prescindono, quindi, **dal numero di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto.**

### **Esemplificazione**

Stando a quanto esposto, **ai fini fiscali potrebbero quindi essere utilizzati**, ad esempio, **anche nove buoni pasto, purché venga rispettato il limite di esenzione di 5,29 euro giornalieri o di 7,00 euro per quelli elettronici**, da verificarsi sulla base del valore nominale di ciascun buono erogato.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**